CTR per le Marche Sezione 3

Sentenza del 08/10/2021 n. 1177 -

FATTO

Con ricorso depositato in data 18 marzo 2015 S G ha proposto appello avverso la sentenza n. 722/03/14, depositata in data 22 settembre 2014, con cui la C.T.P. di Ascoli Piceno ha rigettato il ricorso avverso il diniego di autotutela.

Va premesso, in fatto, che l'ufficio notificava al S. un avviso di liquidazione per IRPEF 2008, rettificando la dichiarazione e recuperando a tassazione la somma di euro 690, quale detrazione per la moglie a carico, in quanto il reddito della predetta superava euro 2.840,51, limite oltre il quale non spettavano le detrazioni per familiari a carico.

In data 22 novembre 2011 il S. versava l'importo richiesto, con sanzione ridotta e nel maggio 2012 proponeva istanza di rimborso per errata interpretazione della legge, in quanto i contributi previdenziali non andavano conteggiati nel limite di reddito.

L'ufficio rispondeva negativamente, in quanto il perfezionamento della definizione agevolata aveva reso immodificabile il rapporto tributario, in virtù di una scelta dell'interessato, sicché non era consentita la ripetizione delle somme versate.

La C.T.P. nel rigettare il ricorso ha ritenuto che il diniego di autotutela poteva essere impugnato soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza del rapporto tributario.

Assume l'appellante che il diniego dell'Ufficio a seguito dell'istanza per autotutela è stato ritenuto impugnabile dalla Suprema Corte; nel merito rileva che ai sensi dell'art. 1, comma 104 della legge 244/2007, i contributi previdenziali versati in ottemperanza di disposizioni di legge si deducono dal reddito (art. 12 del T.U. 917/1986). Pertanto ha concluso come in epigrafe.

Si è costituito l'Ufficio, con memoria di controdeduzioni, ribadendo l'inammissibilità del ricorso contro un provvedimento di diniego di istanza di autotutela e concludendo come in epigrafe.

Nell'odierna udienza la Commissione ha deciso la causa come di seguito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Commissione che in merito alla questione oggetto del contenzioso la Corte di Cassazione ha di recente affermato e ribadito che "... In tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo .. . Nel processo tributario, il sindacato sull'atto di diniego dell'Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente ... " (così Ordinanza n. 17374/2017, n. 7616/2018, n. 21146/2018, n. 5332/2019 e n. 24032/2019).

Ciò premesso osserva la Commissione che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi in materi a, sicché non merita le censure mosse dall'appellante, il quale, avendo optato per la definizione agevolata ed usufruito della sanzione ridotta del 20%, ha precluso il riesame del provvedimento di rettifica.

Peraltro, come chiaramente affermato dalla Suprema Corte, il sindacato del giudice tributario sull'atto di diniego dell'Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela è consentito soltanto per profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione e non in merito alla fondatezza della pretesa tributaria, come richiede l'appellante, il quale, peraltro, con la definizione agevolata ha reso immodificabile il rapporto tributario.

In conclusione l'appello va rigettato, siccome infondato, con compensazione delle spese, attesa la particolarità, in diritto, della questione oggetto della controversia.

P.Q.M.

la Commissione rigetta l'appello e compensa le spese di lite.